



CONSIGLIO E UFFICIO PROVINCIALI
DELL' ECONOMIA CORPORATIVA
CUNEO

Riforma degli Ordinamenti Tributari

R. D. L. 7 Agosto 1936 - XIV, N. 1639
Gazzetta Ufficiale 11-9-36, N. 211



BIBLIOTECA
C.C.I.A.A. CUNEO

32-4-170

3643

N. INV. _____

704119645

32. H. 170

COLL. _____

LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI TRIBUTARI

(R. D. L. 7 Agosto 1936 - XIV n. 1639 - Gazzetta. Uff. n. 211)

TITOLO I.

Riordinamento di uffici e servizi dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 1. — Il Ministero per le Finanze ha competenza, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, sulla imposizione dei tributi erariali provinciali e comunali e sulla gestione dei fondi dello Stato.

Nessun tributo, sotto qualsiasi forma, può essere stabilito a favore di alcun ente senza il preventivo assenso del Ministro per le Finanze.

Art. 2. — Ferme le attuali attribuzioni conferite alle Intendenze di Finanza dalle leggi generali e speciali e dai regolamenti in vigore, le Intendenze medesime vigilano in particolare su tutte le pubbliche entrate, riferendo al Ministero per le Finanze sull'andamento dell'attività tributaria esplicantesi nel territorio della Provincia.

Con Regi Decreti, su proposta del Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri interessati, saranno dettate le norme necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 3. — Sono istituiti gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle imposte indirette sugli affari con identica circoscrizione, che sarà determinata, ed occorrendo modificata, con Decreto Reale.

Art. 4. — Gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle imposte indirette sugli affari si compongono di un ispettore superiore che ne è il capo, di ispettori alla sua diretta dipendenza, e di funzionari dei vari gruppi nel numero che sarà stabilito con Decreto ministeriale.

TITOLO II

Modificazioni ed aggiunte alle norme per le valutazioni in materia di imposte dirette.

Art. 5. — La formazione e la successiva revisione annuale delle liste degli individui ed enti possessori di redditi di ricchezza mobile sono demandate ad una Commissione istituita presso i Consigli provinciali dell'Economia corporativa.

La Commissione è composta di membri nominati dalle Sezioni del Consiglio provinciale dell'Economia corporativa fra i propri componenti in ragione di due per ciascuna Sezione, da scegliersi uno fra i datori di lavoro ed uno fra i lavoratori e di due membri nominati dalla locale Unione dei professionisti ed artisti.

L'incarico di presiedere la Commissione è conferito dal presidente del Consiglio provinciale ad uno dei membri.

La lista è formata per Comune e comprende i possessori dei redditi delle categorie B e C-1, distintamente per gruppi e specie.

Non vi sono compresi gli Enti tassati in base a bilancio.

Art. 6. — Le Unioni provinciali o interprovinciali sindacali hanno l'obbligo di fornire ai Consigli provinciali dell'Economia corporativa, con le norme e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento, l'elenco, distintamente per Comune, degli individui ed enti di cui all'articolo precedente, che esercitano una delle attività economiche da esse inquadrate.

Art. 7. — Alle riunioni della Commissione di cui all'art. 5, partecipano, senza diritto a voto, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa ed un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

La Commissione procede alla formazione delle liste tenendo presenti gli elementi forniti dalle Unioni oltre quelli di cui siano in possesso gli Uffici provinciali dell'Economia corporativa.

Art. 8. — Gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette, tenuto conto dei dati ed elementi di cui al secondo comma dell'art. 9, e sentite le Unioni dei lavoratori competenti per ragioni di materia, stabiliscono, d'accordo con le Unioni provinciali od interprovinciali dei datori di lavoro e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti, da servire nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, per la determinazione, in base ad elementi certi, dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile.

Tali accordi di massima hanno soltanto valore indicativo e possono in ogni tempo essere denunciati o modificati.

Art. 9. — Spetta agli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette di indirizzare ed invigilare l'azione accertatrice ed ogni altra attività degli Uffici distrettuali ai fini della uniformità nella valutazione dei redditi e della perequazione nella distribuzione del carico tributario.

Ai fini perequativi suddetti, gli Ispettorati forniscono annualmente all'Amministrazione centrale dati ed elementi relativi all'ammontare presuntivo annuo del reddito globale attribuibile alle grandi categorie di attività produttive operanti nella propria circoscrizione.

Art. 10. — Per i redditi mobiliari di categoria B, per quelli di categoria C-1, e per i redditi agrari, gli accertamenti eseguiti per ogni singolo contribuente potranno essere rettificati ad ogni biennio, sia ad iniziativa del contribuente stesso, che ad iniziativa dell'ufficio.

Nei casi di nuove tassazioni iniziate durante il biennio, le variazioni dei redditi avranno ugualmente effetto per il periodo biennale stabilito per la categoria a cui le nuove tassazioni appartengono.

La valutazione dei redditi è fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettifica è promossa, tenendo, peraltro, equo conto di altre circostanze certe di carattere continuativo che possano influire sulla produzione del reddito.

Tutti i redditi della categoria B iscritti nei ruoli dell'anno 1937 saranno assoggettati alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo, qualunque sia l'anno di decorrenza della tassazione di essi.

Analogamente varrà per i redditi della categoria C-1, e per i redditi agrari, iscritti nei ruoli dell'anno 1938.

Art. 11. — Ogni contribuente ha un domicilio fiscale.

L'iscrizione nell'Anagrafe civile ai sensi delle disposizioni in vigore importa elezione di domicilio fiscale.

Quando concorrano particolari circostanze,

il procuratore delle imposte competente può consentire elezione di domicilio fiscale diverso da quello indicato al comma precedente.

In tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni, da presentarsi agli uffici finanziari, deve essere indicato il domicilio fiscale delle parti ai sensi del presente decreto.

Le società commerciali, gli enti e le associazioni di ogni specie hanno il domicilio fiscale nel Comune dove l'ente ha sede legale.

Gli italiani residenti all'estero hanno il loro domicilio fiscale nel Comune di origine.

Il domicilio fiscale degli stranieri è stabilito nel Comune in cui hanno la propria residenza ai sensi dell'art. 16 del Codice civile, o in cui hanno residenza da almeno un anno, o in cui pagano imposta sulla parte del reddito prodotto nel Regno. Se il reddito degli stranieri si produce in più Comuni, il domicilio fiscale è stabilito in quello di produzione del reddito più alto.

Art. 12. — E' istituita presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette una Anagrafe tributaria.

Sono iscritti nell'Anagrafe tributaria tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale del distretto. Sono inoltre iscritte le seguenti categorie in ordine di precedenza:

1) i capifamiglia aventi domicilio nel distretto;

2) i residenti nel distretto che abbiano raggiunto il 21° anno di età, se maschi;

3) i possessori di beni immobili siti nel distretto;

4) gli enti, gli italiani residenti all'estero e gli stranieri indicati nell'articolo precedente.

Gli appartenenti a più categorie saranno iscritti secondo l'ordine delle categorie stesse.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la formazione ed il funzionamento dell'Anagrafe tributaria.

TITOLO III

Modificazioni ed aggiunte alle norme per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza.

Art. 13. — Gli Ispettorati compartimentali delle imposte indirette sugli affari, assistiti dagli Uffici tecnici erariali, sentite le Unioni dei lavoratori competenti per ragioni di materia, stabiliscono, d'accordo con le Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti da servire per la determinazione, in base ad elementi certi, del valore dei beni trasferibili ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e di successione.

Tali accordi di massima hanno soltanto valore indicativo, e possono, in ogni tempo, essere denunciati o modificati.

Art. 14. — Nella materia delle imposte sui trasferimenti della ricchezza, gli Uffici del registro, previ gli accertamenti tecnici e con l'osservanza delle norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le Finanze, hanno competenza a concordare con i contribuenti, senza limite di somma, i valori imponibili.

Gli Uffici predetti hanno ugualmente competenza ad accordare le dilazioni al pagamento d'imposta sui trasferimenti, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni.

Art. 15. — Le imposte di successione e di registro, progressive e proporzionali, di trasferimento; nonché le imposte gradualmente concernenti beni immobili, diritti reali, aziende industriali e commerciali, quote di compartecipazione in Società e nelle fusioni di Società, sono commisurate sul valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento, anche quando non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo né dichiarato alcun valore negli atti o denunce. Allo stesso modo sono liquidati l'imposta proporzionale di trascrizione ed i diritti catastali.

Art. 16. — Per determinare il valore venale in comune commercio degli immobili si deve aver riguardo principalmente:

a) alle alienazioni, divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre un triennio, relative agli stessi immobili o ad altri che si trovino nella medesima località ed in analoghe condizioni;

b) al reddito netto di cui sono suscettibili gli immobili stessi, tenendo conto del tasso medio di capitalizzazione adottato nella località per investimenti immobiliari consimili all'epoca del trasferimento.

Se si tratta di mobili, l'imposta si applica al valore dichiarato, oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione, entro sei mesi, dei mobili stessi.

Se si tratta di azioni, di obbligazioni o di titoli del Debito pubblico, nazionali o stranieri, essi sono valutati al corso legale per contanti del listino del giorno della trasmissione. Le azioni, obbligazioni e titoli che non furono mai compresi nei listini di Borsa o cessarono di esserlo, devono calcolarsi pel valore commerciale al giorno della trasmissione.

Ove si tratti di derrate o merci o generi di commercio, l'imposta è applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dai listini e libri dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, o dalle scritture e dai libri dei mediatori o sensali, prendendo a base le mercuriali o le con-

trattazioni più vicine al giorno del contratto o trasferimento.

I prezzi o corrispettivi in valuta estera o anche in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione, se le parti non abbiano stabilito, nei loro rapporti, altra data di ragguaglio del cambio.

Art. 17. — Nella liquidazione dei tributi e diritti di cui all'art. 15, si osservano le seguenti norme:

1) quando dall'atto, contratto o denuncia risultano il valore, il prezzo o il corrispettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la percezione ha luogo sul valore o sul prezzo o corrispettivo, dichiarato o determinato, salvo all'Amministrazione il diritto di revisione di cui all'art. 20;

2) allorché l'atto, contratto o denuncia non esprime il valore sul quale deve liquidarsi l'imposta, o non contiene gli elementi per determinarlo, le parti, o una di esse o colui che richiede la registrazione o presenta la denuncia, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla registrazione, devono, sull'invito anche verbale da parte dell'Ufficio, supplire con una dichiarazione estimativa sottoscritta da prodursi nel termine della registrazione in base alla quale dichiarazione l'imposta è liquidata e riscossa, salvo il diritto dell'Amministrazione alla revisione di cui all'art. 20.

In caso di rifiuto, anche tacito, a fare la detta dichiarazione, l'Ufficio determina il valore, ed in base ad esso riscuote l'imposta, salvo il diritto alla rettifica di cui al successivo articolo 20, e salvo al contribuente il diritto di provocare il giudizio delle Commissioni amministrative, entro trenta giorni dal pagamento dell'imposta.

Art. 18. — Nei trasferimenti della proprietà od usufrutto di immobili o della proprietà o del godimento di una azienda di industria o commercio, non risultanti da prove dirette, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 18 della Legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, notifica invito alle parti, o ad una di esse, di presentargli la dichiarazione di valore entro dieci giorni, con avvertenza che in caso di rifiuto, anche tacito, terrà luogo di dichiarazione di valore di detti beni e diritti la valutazione fatta di ufficio in base alla quale sarà riscossa la imposta.

Art. 19. — Nei trasferimenti a qualunque titolo di aziende industriali e commerciali e di quote di compartecipazione in Società di commercio, l'Amministrazione, per determinare la quantità ed il valore delle merci esistenti al giorno del trasferimento, la specie ed il valore degli altri beni di ogni natura, compresi l'avviamento ed i diritti di privativa, ha diritto di esa-

minare i libri di commercio e tiene conto delle risultanze di essi, degli accertamenti compiuti per le imposte dirette e di ogni altro idoneo elemento.

Nei casi di rifiuto ad esibire i libri di commercio sono applicabili le disposizioni degli articoli 20 e 23 del R. Decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 20. — I prezzi, corrispettivi e valori, risultanti da stipulazioni e da dichiarazioni delle parti e quelli determinati dall'Ufficio, sono soggetti a revisione per indagarne la congruità e determinare così il valore venale ai fini della tassazione.

Quando l'Ufficio, in base agli elementi di valutazione che possiede, ritenga che i prezzi, corrispettivi e valori, stipulati, dichiarati o determinati siano inferiori al valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento, notifica al contribuente il valore venale che la Amministrazione reputa doversi attribuire ai beni.

Art. 21. — Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente è di centottanta giorni dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione.

In contrapposto ai prezzi, corrispettivi, o valori dichiarati, o determinati, l'Ufficio, nell'avviso di accertamento, indicherà quel valore che l'Amministrazione reputa doversi attribuire a ciascuno dei beni, escludendone quelli per i quali l'Ufficio ritenesse congruo il valore, prezzo o corrispettivo dichiarato o determinato, con l'avvertimento al contribuente, che ove non intendesse aderire alla determinazione di valore fatta dall'Amministrazione, egli dovrà, entro il termine perentorio di giorni trenta presentare ricorso alla Commissione distrettuale delle imposte.

Decorso tale termine senza che il contribuente abbia ricorso, egli decade dal diritto di contestare il valore notificatogli.

TITOLO IV

Degli organi per la risoluzione delle controversie in materia di imposte dirette e di imposte sui trasferimenti della ricchezza.

Art. 22. — La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti relative all'applicazione delle imposte dirette, esclusa quella sui terreni, è demandata in prima istanza a Commissioni distrettuali ed in appello a Commissioni provinciali.

Nei casi contemplati dalla Legge, contro le decisioni delle Commissioni provinciali, è am-

messo ricorso alla Commissione centrale delle imposte dirette.

E' mantenuta la competenza dell'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6 della Legge 20 marzo 1865, alleg. E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi.

L'Autorità giudiziaria può essere adita dal contribuente anche dopo che sia intervenuta soltanto decisione definitiva della Commissione distrettuale o di quella provinciale, purchè la relativa imposta sia stata iscritta a ruolo.

Art. 23. — Le Commissioni distrettuali sostituiscono le Commissioni mandamentali di cui all'art. 42 del Testo unico di Legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. Decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

Esse hanno giurisdizione identica alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio delle imposte dirette.

Art. 24. — Le Commissioni distrettuali sono composte di un presidente, di un vice-presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

I membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel distretto dell'Ufficio.

La scelta avviene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dalle Unioni provinciali od interprovinciali sindacali.

Il numero delle persone da designarsi da ciascuna Unione, sarà stabilito dall'Intendente d'intesa col Prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, tenuto conto dell'entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto di ciascun Ufficio delle imposte dirette.

Art. 25. — Le Commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di Provincia e sono composte di un presidente, di un vice-presidente e di otto membri effettivi e di quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella Provincia.

I membri, effettivi e supplenti, sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa. Questo designerà due membri effettivi ed un supplente, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella Provincia, ed altri due membri effettivi ed un supplente fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili.

Art. 26. — Le Commissioni di primo e di secondo grado funzionano in due distinte Sezioni presiedute dal presidente o dal vice presidente e composte di ugual numero di membri.

Nelle Commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri di scelta governativa ed il numero dei membri designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

La prima Sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.

La seconda Sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti l'imposta sui fabbricati nonchè le imposte sui trasferimenti della ricchezza, ai sensi del successivo art. 28. A tale Sezione debbono appartenere i tecnici ed esperti, di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa, o su proposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni aggiunte.

In tal caso le Unioni provinciali o interprovinciali sindacali ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa procedono alle designazioni che lo competono.

Art. 27. — I componenti le Commissioni hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte.

Il loro giudizio sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della Legge in base alla obiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza.

Art. 28. — La risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all'applicazione delle imposte di registro, di successione ed in surrogazione, di manomorta ed ipotecarie, qualunque sia la natura della contestazione ed il valore presunto dei beni, è demandata alle Commissioni amministrative per le imposte dirette.

Rimangono ferme le disposizioni vigenti per quanto concerne la risoluzione delle controversie in materia di bollo, tassa scambi, concessioni governative ed ogni altra tassa sugli affari od a queste assimilata.

Art. 29. — La competenza delle Commissioni amministrative in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza è determinata nel modo seguente:

Le controversie che si riferiscono alla determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle Commissioni distrettuali ed in secondo grado da quelle provinciali.

Il giudizio delle Commissioni provinciali sulle questioni di cui al comma precedente è definitivo, salvo ricorso all'Autorità giudiziaria per

grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore.

Tutte le altre controversie relative all'applicazione della Legge sono decise in primo grado dalle Commissioni provinciali ed in secondo grado dalla Commissione centrale, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria nei modi e termini stabiliti dalle vigenti Leggi.

Art. 30. — Per la decisione delle controversie in materia d'imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle Commissioni provinciali ai sensi dell'articolo precedente, è istituita in seno alle Commissioni predette una apposita Sezione composta di un vice presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro per le Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione della locale Unione dei professionisti ed artisti tra esercenti le professioni legali.

Art. 31. — La competenza territoriale delle Commissioni distrettuali è determinata dalla sede dell'Ufficio che ha proceduto all'accertamento.

Allorquando nell'accertamento siano compresi beni situati in altre Provincie, il presidente della Commissione adita deve rinviare rogatoria di revisione e determinazione del valore al presidente della Commissione distrettuale nel cui territorio si trovino gli altri beni.

La valutazione fatta da quest'ultima Commissione non è soggetta a gravame ed ha efficacia di mezzo istruttorio per la Commissione competente alla quale spetta decidere sul complessivo accertamento.

Sono estese alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento dei beni tutte le altre norme relative al procedimento davanti alle Commissioni amministrative delle imposte dirette.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nella legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, nella legge 12 giugno 1930, n. 742, ed ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 32. — La Commissione centrale è composta di un presidente e di 25 membri, cinque dei quali con funzioni di vice presidenti, tutti nominati dal Ministro per le Finanze.

Essa è suddivisa in cinque Sezioni.

Il presidente ed i vice presidenti sono scelti fra i membri del Senato del Regno.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguen-

ti categorie, in numero di cinque per ciascuna delle categorie stesse, da assegnarsi uno per ogni Sezione:

- a) Consiglieri di Stato;
- b) Magistrati di grado non inferiore al 4°;
- c) Consiglieri della Corte dei conti;
- d) Funzionari dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore a direttore capo di divisione in attività di servizio od a riposo.

I membri della Commissione centrale, esclusi il presidente ed i vice presidenti, cessano dalla carica col compimento del 70° anno di età.

Per quanto non sia espressamente innovato dal presente articolo, continuano ad essere applicate, per la composizione ed il funzionamento della Commissione centrale, le norme attualmente in vigore.

TITOLO V.

Dell'assistenza e della rappresentanza nelle questioni di carattere tributario.

Art. 33. — La trattazione delle questioni di carattere tributario con gli Uffici finanziari e con le Commissioni amministrative spetta al contribuente od a chi lo rappresenta per legge.

E' tuttavia consentito al contribuente di farsi assistere o rappresentare avanti gli uffici predetti:

- 1) dal coniuge o da parenti entro il 4° grado;
- 2) da avvocati, procuratori, dottori commercialisti e ragionieri, iscritti in albi professionali;
- 3) da iscritti negli albi degli ingegneri, architetti ed altre professioni tecniche.

Art. 34. — E' in facoltà insindacabile dell'Amministrazione finanziaria ammettere alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria coloro che abbiano appartenuto all'Amministrazione stessa nei ruoli dei gruppi A e B, e che siano stati collocati a riposo con non meno di venti anni di servizio. L'Amministrazione può del pari, con provvedimento insindacabile, revocare l'autorizzazione.

Le persone indicate nel comma precedente, ad eccezione di coloro che siano stati collocati a riposo per anzianità di servizio o per avanzata età, non possono esercitare le funzioni di assistenza o di rappresentanza se non dopo trascorso un biennio dalla data del decreto di collocamento a riposo.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano coloro che siano iscritti negli albi professionali indicati nell'articolo precedente.

Art. 35. — Le persone ammesse all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria, per le trattative e nei rapporti con gli Uffici finanziari, debbono essere mu-

nite di mandato, risultante anche da semplice lettera.

Per i rapporti con le Commissioni amministrative, il mandato dovrà essere conferito con regolare procura.

Art. 30. — E' considerata violazione del segreto di ufficio qualsiasi comunicazione relativa ad accertamenti od a vertenze di carattere tributario che il personale degli Uffici finanziari faccia a persone diverse dal contribuente od a uno dei suoi rappresentanti indicati nel presente decreto.

Art. 37. — Il Ministero delle finanze deve formare e tenere aggiornato un elenco delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 34 del presente decreto, dandone comunicazione a tutti gli uffici dipendenti.

A tal uopo gli interessati devono farne domanda al Ministero, il quale decide in ordine alla iscrizione richiesta.

Art. 38. — E' abrogato il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

E' consentita, in via transitoria, l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo precedente di coloro che attualmente esercitano l'assistenza o la rappresentanza in questioni di carattere tributario e che ne facciano domanda entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Contro la negata iscrizione nell'elenco è ammesso il ricorso al Ministero per le Finanze, il quale decide con provvedimento non soggetto ad ulteriore gravame in via amministrativa o giudiziaria.

TITOLO VI.

Modificazioni ed aggiunte alle norme di procedura in materia di imposte dirette e di imposte sui trasferimenti della ricchezza.

Art. 39. — L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni dei nuovi redditi, presentate nei termini stabiliti dal testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, si prescrive col 31 dicembre dell'anno in cui le dichiarazioni stesse furono presentate.

L'iscrizione a ruolo del reddito dichiarato dal contribuente non pregiudica il diritto della Finanza a rettificare il reddito stesso entro il termine stabilito nel comma precedente, se la dichiarazione fu presentata tempestivamente ed entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, se questa fu presentata tardivamente.

La facoltà della Commissione distrettuale, di aumentare i redditi accertati degli uffici e di accertare i redditi e cespiti omissi, ai termini dell'art. 43 del testo unico 24 agosto 1877, nu-

mero 4021, e dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, cessa col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della definizione dell'accertamento.

Art. 40. — La notificazione degli atti di accertamento relativi alle imposte sui trasferimenti della ricchezza e di quelli di ingiunzione per la riscossione delle imposte stesse e di ogni altra entrata di competenza degli Uffici del registro, può essere eseguita da dipendenti diretti dell'Amministrazione, a ciò appositamente delegati.

Art. 41. — Il termine per ricorrere contro l'avviso di accertamento e contro le decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza, è stabilito in trenta giorni.

Quando, durante la decorrenza del termine per le denunce o per i reclami, si verifichi la morte del contribuente, i termini stessi restano stabiliti, per gli eredi, in sei mesi con decorrenza dal giorno della morte del contribuente.

Art. 42. — Gli eredi del contribuente che abbia presentato una dichiarazione o ricorso, o in confronto del quale sia stata iniziata una procedura di accertamento o di rettifica, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio le loro generalità ed il loro recapito per il proseguimento degli atti in loro confronto.

In mancanza di tale comunicazione, gli atti intestati al contribuente defunto sono validi anche se notificati ad uno solo degli eredi, quando, entro sei mesi dalla morte del contribuente, sia stata eseguita agli eredi una notifica collettiva all'ultimo domicilio del contribuente stesso.

Art. 43. — Le disposizioni contenute nell'articolo 12 del testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, riguardanti la prova della tempestiva presentazione delle dichiarazioni, sono estese anche alla presentazione dei ricorsi contro gli accertamenti e contro i ruoli, contro le rettifiche e contro le decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza in materia di redditi soggetti alle imposte dirette.

Nessun'altra prova, oltre quelle indicate nell'art. 12 suddetto, può essere addotta dal contribuente per dimostrare la tempestiva presentazione delle dichiarazioni e dei ricorsi, in con-

trasto od a complemento delle risultanze dei protocolli, registri ed atti dell'ufficio.

Art. 44. — Tutti i termini fissati dalle leggi per le imposte dirette, che vengono a scadere in giorni festivi, sono prorogati al giorno immediatamente successivo.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 45. — Con decreto reale, su proposta del Ministro per le Finanze, di concerto con quelli per l'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Corporazioni, saranno emanate le norme riguardanti i requisiti per la nomina dei membri delle Commissioni, i casi di incompatibilità, le norme per la designazione e nomina dei membri, la rinnovazione ed il funzionamento delle Commissioni, la procedura contenziosa, e le norme transitorie occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 46. — Sino a quando non siano costituite le nuove Commissioni amministrative di cui al titolo IV del presente decreto, e non oltre il 28 ottobre 1937, continuano a funzionare, per le imposte dirette, quelle attualmente esistenti e, per le imposte sui trasferimenti della ricchezza, rimane ferma la competenza degli organi attualmente designati dalla legge.

Art. 47. — Il Governo del Re è autorizzato, sentita una Commissione parlamentare, composta di tre senatori e tre deputati nominati dalla rispettiva assemblea, a coordinare e riunire in testi unici le disposizioni delle leggi riguardanti le imposte dirette, nonchè quelle riguardanti le imposte indirette di registro, e del bollo ed ipotecarie vigenti, e che saranno emanate fino alla data di approvazione dei testi unici predetti.

Art. 48. — Per l'attuazione del presente decreto saranno introdotte nel bilancio le necessarie variazioni con decreto del Ministro per le Finanze.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.



23/04/03